

DISPOSIZIONI IN MERITO A RECUPERO CREDITI BORSE DI STUDIO, INTEGRAZIONI E SERVIZI GODUTI

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni, definite nell'ambito della normativa vigente:
 - a) disciplinano la gestione dei crediti e la restituzione degli importi dovuti ad ALISEO da parte dei soggetti beneficiari di provvidenze e fruitori di servizi erogati dall'Agenzia medesima;
 - b) definiscono le modalità per la gestione delle insolvenze di competenza dei singoli Servizi dell'Area Diritto allo Studio.

Art. 2 - Tipologia del credito

1. Sono sottoposti a recupero del credito i soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni in seguito a provvedimenti disciplinati da bandi, avvisi, linee guida, disposizioni ALISEO nonché da normative nazionali e regionali:
 - a) perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso a seguito di accertamenti effettuati da ALISEO;
 - b) perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso a seguito di comunicazioni inerenti alla carriera dello studente da parte di UNIGE, Istituzioni AFAM o altri Enti DSU;
 - c) rinuncia ai benefici;
 - d) rinuncia al servizio abitativo;
 - e) erronea attribuzione di provvidenze;
 - f) ricalcolo e conguaglio di provvidenze attribuite;
 - g) mancato pagamento di tariffe alloggio nei casi previsti per la fruizione del posto a titolo oneroso;
 - h) perdita dello status di borsista ma non dello status di idoneo (restituzione dell'importo in denaro indebitamente percepito, e all'applicazione del valore monetario dei servizi fruiti);
 - i) altre tipologie previste da bandi, avvisi, linee guida, disposizioni.

Art. 3 - Provvedimenti nei confronti dei soggetti debitori

1. Nei confronti dei soggetti debitori nei confronti di ALISEO, possono essere immediatamente attuati i seguenti provvedimenti che restano validi fino alla restituzione delle somme dovute:
 - a) sospensione dal godimento di tutti i servizi;
 - b) interdizione a richiedere/ fruire di altre provvidenze e/o servizi nei successivi anni accademici;
 - c) comunicazione dei nominativi dei soggetti debitori ad altri Enti per il diritto allo studio universitario;
 - d) comunicazione dei nominativi dei soggetti debitori all'Università degli Studi di Genova e alle Istituzioni AFAM per l'eventuale regolarizzazione dei contributi universitari e l'applicazione di misure che non consentano allo studente di procedere nella carriera fino al momento della regolarizzazione del debito.

Art. 4 - Modalità di pagamento e richiesta di rateizzazione

1. I debitori possono procedere alla restituzione del dovuto mediante bonifico bancario intestato ad ALISEO o altra piattaforma definita dalla P.A. secondo le seguenti modalità:
 - a) pagamento in un'unica soluzione dell'importo;
 - b) pagamento rateizzato dell'importo.

2. I pagamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono obbligatori per importi a debito inferiori o uguali a € 200,00.
3. I pagamenti di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere rateizzati, con obbligo di versamento minimo di € 100,00 mensili, secondo le seguenti modalità:
 - a) per importi superiori a € 200,00 e fino a € 3.000,00 può essere concessa la rateizzazione dell'importo dovuto fino ad un massimo di 24 rate;
 - b) per importi superiori a € 3.000,00 e fino a € 10.000,00 può essere concessa una maggiore rateizzazione che comunque non può superare le 36 rate;
 - c) per importi superiori a € 10.000,00 può essere concessa una maggiore rateizzazione che comunque non può superare le 48 rate.
4. Le richieste di rateizzazione devono essere presentate entro la scadenza e secondo le modalità indicate nella comunicazione di notifica del debito, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Agenzia.
5. La richiesta di rateizzazione comporta il riconoscimento del debito contratto e l'impegno del debitore a adempiere puntualmente alla restituzione come autorizzata da ALiSEO.
6. Qualora la richiesta di rateizzazione venga presentata oltre il relativo termine indicato nella comunicazione di cui al comma 4, il soggetto debitore è tenuto al versamento di un acconto pari a € 200,00, entro 10 gg dalla data della richiesta di rateizzazione.
7. ALiSEO procede alla modifica del piano di rientro presentato dal soggetto debitore qualora sia necessario adeguarlo alle presenti disposizioni e/o per correggere eventuali errori materiali di compilazione della richiesta di rateizzazione.
8. ALiSEO comunica all'indirizzo e-mail indicato dal soggetto debitore, l'accettazione dell'istanza di rateizzazione con indicazione delle rate e dei termini cui attenersi per il versamento delle stesse.

Art. 5 – Mancato rispetto del piano di rientro approvato da ALiSEO

1. In caso di mancato pagamento di n. 3 mensilità vengono attivate le seguenti procedure:
 - a) qualora il numero delle rate non sia superiore a tre: versamento immediato dell'intero importo ancora dovuto dal soggetto debitore in un'unica soluzione;
 - b) qualora il numero delle rate sia superiore a tre e il piano rateale concesso non sia ancora scaduto la rateizzazione può essere mantenuta dal soggetto debitore esclusivamente tramite pagamento delle rate non onorate fino a quel momento;
 - c) qualora il numero delle rate sia superiore a tre e il piano rateale concesso sia scaduto il dovuto residuo dal soggetto debitore può essere nuovamente rateizzato esclusivamente per una seconda e ultima volta. Il nuovo piano di rateizzazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non onorate nel precedente piano fino al momento della sottoscrizione del nuovo piano rateale.
2. ALiSEO può concedere massimo due piani rateali, scaduti i quali il debitore deve restituire la somma dovuta, a prescindere dall'ammontare, in un'unica soluzione.

Art. 6 - Database debitori

1. I nominativi e i dati dei soggetti debitori vengono inseriti in un apposito database attraverso il quale verrà monitorato lo stato del recupero stesso anche al fine di evitare la richiesta e l'erogazione di ulteriori benefici a soggetti che hanno una posizione debitoria nei confronti di ALiSEO così come previsto dall'articolo 3.

Art. 7 – Decorrenza delle presenti disposizioni

1. Le presenti disposizioni decorrono dalla data di pubblicazione dell'atto relativo alla loro approvazione.